

RIDA

REVUE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DE L'ANTIQUITÉ

63²⁰¹⁶



Presses Universitaires de Liège

(Anciens) Directeurs de la RIDA

Fernand De Visscher (1952-1964), Jacques Pirenne (1952-1964), Lucien Caes (1965-1977), René Dekkers (1965-1976), Roger Henrion (1965-1988), Maurice Michaux (1965-1985), Aristide Théodoridès (1978-1994), Jacques Henri Michel (1986-2012), Roger Vigneron (1989-2002), Huguette Jones (1997-), Jean-François Gerkens (2003-), Gilbert Hanard (2011-).

Rédacteur en chef

Jean-François Gerkens, rue du XIII Août 89, BE – 4050 Chaudfontaine

Comité de rédaction

Alonso (J.L.), Paseo Manuel de Lardizábal 2, ES – 20018 San Sebastián
Ankum (J.A.), Kennemerweg 24 (App. 21), NL – 2061 JH Bloemendaal
Cascione (C.), via Aniello Falcone 376, IT – 80127 Napoli
Chevreau (E.), 53, Rue de l'Amiral Mouchez, FR – 75013 Paris
Démare-Lafont (S.), 12, Place du Panthéon, FR – 75005 Paris
Dimopoulou (A.), Rue Akadimias 45, EL – 10672 Athènes
Famerie (E.), Place du 20 août 7, BE – 4000 Liège
Masi Doria (C.), via Niccolò Tommaseo 2, IT – 80121 Napoli
Modrzejewski (J.), 7, allée des Mouille-Bœufs, FR – 92290 Châtenay
Pichonnaz (P.), Beaugard 11, CH – 1700 Fribourg
Pugsley (D.), Rockhaven, St. George's Well, Cullompton, Devon, UK – EX 15 1AR
Ruelle (A.), Boulevard du Jardin Botanique 23, BE – 1000 Bruxelles
Rüfner (Th.), Universität Trier, DE – 54286 Trier
Urbanik (J.), Jaracza 3/10, PL – 00-378 Varsovie
Wallinga (T.), Sint Jacobsplaats 132, NL – 3011 DD Rotterdam

Envoi de manuscrits

Jean-François Gerkens, Université de Liège
Quartier Agora, Place des Orateurs 1
Bâtiment B33 (boîte 11), BE – 4000 Liège
jf.gerkens@ulg.ac.be

Diffusion et vente

Editions De Boccard

4, rue de Lanneau, FR - 75005 Paris (France)
Tél. +33 1 43 26 00 37 / Fax +33 1 43 54 85 83 / <http://www.deboccard.com>
Information, abonnement et commandes : orders@deboccard.com

Table des matières

Éditorial , par Jean-François GERKENS	7
Droit des papyrus	
Lothar THÜNGEN, <i>Neuedition von PL II/38 aus einem griechischen Index zu Papinians libri definitionum</i>	9
Droit chinois	
Geoffrey MACCORMACK, <i>Physical Injury and Insult in Early Chinese Law with Comparative Annotations from Other Early Laws</i>	43
Droit romain	
Carlos AMUNATEGUI, <i>Market and Ownership in Iron Age Latium</i>	79
Maria Vittoria BRAMANTE, <i>A proposito di D.12.1.3 (Pomp. 27 ad Sab.): per una interpretazione del concetto di bonitas</i>	109
Rachele HASSAN, <i>Bees, Slaves, Emperors, Tyrants: Metaphors of Constitutional Change in Rome Between the Republic and the Principate</i>	143
Aldona Rita JUREWICZ, <i>Bürgerschaft eines Sklaven für seine Herrin? Bemerkungen zur fidepromissio servi in TP. 59 (=TPSulp. 58=TPN 48)</i>	161
Carmen LÁZARO GUILLAMON, <i>El silencio del demandado en el proceso civil: aproximación histórico-crítica al aforismo “quien calla, otorga”</i>	177
Lyuba RADULOVA, <i>Iura sepulcrorum nella Moesia Inferior: la realizzazione di un fenomeno romano in un ambito greco-trace</i>	197
Carlos SARDINHA, <i>Rechtsvergleichendes zur Sicherungsübereignung in der antiken Vertragspraxis</i>	213
Jop SPRUIT, <i>Aulus Gellius als Richter. Eine Betrachtung zu Gellius, Noctes Atticae XIV, 2</i>	227

Droit byzantin

Marko PETRAK, <i>Nobile hoc Romani Imperii monumentum: Laudes imperiales in Byzantine Dalmatia</i>	263
--	-----

Droit romain aux temps modernes

Osvaldo SACCHI, <i>La regula iuris e i casi perplexi di Leibniz: algoritmo di buona decisione o presidio di verità nel diritto?</i>	279
Ipek SOGUT, <i>Precautions against interventions creating environ- mental effects in Roman Law and its reflection of Turkish Law</i>	311

Chroniques

Procès verbal du X ^e prix Boulvert	327
Jean-François GERKENS, <i>La SIHDA à Paris</i>	335
Ouvrages reçus par la direction	379

Éditorial

Jean-François GERKENS

Voici déjà le troisième volume de la RIDA dans son nouvel emballage... auquel nous espérons que les lecteurs se sont désormais habitués. Après un numéro 62 (en hommage à Jacques Henri Michel) finalement paru en janvier 2017, cette année pourrait bien devenir l'année des trois RIDA, dès lors que d'après nos prévisions (faut-il écrire espoirs ?), le numéro 64 devrait encore paraître avant la fin de l'année 2017.

Le présent numéro comporte les rubriques habituelles, avec un retour d'une chronique de la SIHDA plus complète que dans le numéro précédent, incluant à nouveau les résumés de la plupart des conférences prononcées. Comme le lecteur peut l'imaginer, la différence vient ici en partie de la discipline des conférenciers et des organisateurs de la SIHDA. J'ai dès lors fourni une traduction en français de tous les résumés dont je disposais.

Rendez-vous est maintenant donné pour la 71^e session de la SIHDA à Bologne et Ravenne, dont le thème central sera : La liberté et les interdictions dans les droits de l'Antiquité. Elle se tiendra du 12 au 16 septembre 2017. Dans l'espoir de vous y rencontrer nombreux, je souhaite à chacun une bonne lecture !

Chaufontaine, le 15 juin 2017
Jean-François Gerkens

Iura sepulchrorum nella Moesia Inferior: la realizzazione di un fenomeno romano in un ambito greco-trace.

Lyuba RADULOVA

Université de Sofia « Sv. Kliment Ohridski »

1. Introduzione

Punto di partenza per la presente ricerca é la premessa che l'interesse per la tomba in qualità di *res*¹ e per i diritti ad essa connessi, cioè per i suoi aspetti giuridici, a prescindere dal valore culturale e metafisico, sembra un problema profondamente radicato nella mentalità romana, mentre pare relativamente estraneo alle popolazioni greche e greco-traci dei Balcani centrali². In questo senso lo studio della conoscenza e della realizzazione degli *iura sepulchrorum* in una zona periferica della civiltà romana quale la Moesia Inferior potrebbe essere indicativa anche dei meccanismi di diffusione e amalgamazione tra il diritto romano ed i costumi locali.

Ai fini del presente lavoro vengono raccolti e analizzati tutti i documenti epigrafici della zona pertinenti al tema del diritto sepolcrale³. Si tratta di ventuno iscrizioni (8 latine⁴ e 13 greche⁵) tutte databili tra la fine del I e il III s. d.C. e

-
1. Gai Inst. II, 1–8. Cf. le trattazioni in materia di Gaio e Ulpiano, incluse nei Digesta in: D.11.7.1–46 (*De religiosis et sumptibus funerum et ut funus ducere liceat*), D.11.8.1–5 (*De mortuo inferendo et sepulchro aedificando*) e D.47.12.1–11 (*De sepulchro violato*).
 2. Finora non sono note fonti che attestino interesse per gli *iura sepulchrorum* in Moesia Inferior e Tracia prima dell'età romana.
 3. S. LAZZARINI, *Sepulchra familiaria. Un'indagine epigrafico-giuridica*, Padova, 1991, p. 6–7, definisce gli *iura sepulchrorum* come l'insieme di rapporti giuridici intercorrenti tra il titolare del diritto, il defunto e il sepolcro, i quali consistono nel diritto-dovere alla cura della res religiosa (*ius sepulchri* in senso proprio), nel diritto di accedere al sepolcro intercluso da un fondo altrui (*iter ad sepulchrum*) e nel diritto alla deposizione passivo (*sepeliri*) e attivo (*ius mortuum inferre*), connesso quest'ultimo al possesso del *ius funerum*.
 4. *IScM* II 217; *IScM* II 305; *ILNovae* 65; *CIL* III 12473; *ILBulg* 306; *IScM* V 193; Montana 113; *ILBulg* 174.
 5. *IScM* II 199; *IScM* II 205; *IScM* II 237; *IScM* II 251; *IScM* II 298; *IScM* II 325; *IScM* II 363, *IGBulg* I² 134, *IGBulg* I² 214, *IGBulg* I² 216, *IGBulg* I² 218, *IGBulg* I² 303, *IGBulg* II 687.

provenienti da centri abitati diversi. Esse trattano i problemi della sepoltura lecita e illecita, dell'ereditabilità della tomba e delle sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni del titolare del sepolcro.

2. Osservazioni preliminari sulla diffusione del diritto sepolcrale romano in Moesia Inferior

Si noti, in primo luogo, che rispetto alla quantità elevata di epigrafi sepolcrali nella zona (alcune centinaia), il numero delle iscrizioni pertinenti agli *iura sepulchrorum* è piuttosto esiguo. Ciò sembra confermare la premessa iniziale, suggerendo appunto che si tratti di un fenomeno relativamente estraneo alla cultura locale o, almeno, all'uso epigrafico della zona.

A simili conclusioni porta anche la distribuzione cronologica dei documenti. Come è stato osservato, le iscrizioni del dossier sono tutte databili all'età successiva alla conquista romana, attuata gradualmente nella Moesia Inferior a partire del 75 a.C. La concentrazione massima delle epigrafi di *iura sepulchrorum* si realizza solo in età severiana, in cui la penetrazione della civiltà romana nella zona arriva al suo massimo livello.

Tenendo presente il legame cronologico tra la romanizzazione della Moesia Inferior e la diffusione del diritto sepolcrale di stampo romano, sarebbe ragionevole supporre che dal punto di vista geografico le poche epigrafi legate al diritto sepolcrale siano circoscritte ai centri di fondazione romana. Si nota, invece, che da tali insediamenti romani provengono solo 7 iscrizioni⁶, mentre la maggioranza dei documenti è concentrata nelle grandi città costiere Tomis⁷ e Odessos⁸. Non si potrebbe, dunque, ipotizzare che gli *iura sepulchrorum* siano un fenomeno trasferito in zona mesiacca in modo meccanico e rimasto rinchiuso nell'ambito delle legioni e dell'amministrazione romana. Anzi, esso appare legato piuttosto al contesto multi-etnico e dinamico delle città. A questa osservazione si tornerà più avanti.

3. Heredes, ammissioni ed esclusioni

Quattro delle iscrizioni mesiacche⁹ presentano la formula *Hoc monumentum heredem non sequitur*, legata all'ereditabilità dello *ius sepulchri*. Tenendo presente che l'interpretazione della formula è assai problematica¹⁰, in questa sede si sceglie

6. *IGLNovae* 108 e *ILBulg* 306 di Novae; *CIL* III 12473 di Tropaeum Traiani; *IGBulg* II 687 di Nicopolis ad Istrum; *IScM* V 193 di Troesmis; Montana 113 di Montana; *ILBulg* 174 di Chomakovtsi/Pompeanopolis.

7. *IScM* II 199; *IScM* II 205; *IScM* II 217; *IScM* II 237; *IScM* II 251; *IScM* II 298 *IScM* II 305; *IScM* II 363.

8. *IGBulg* I² 134; *IGBulg* I² 214; *IGBulg* I² 216; *IGBulg* I² 218; *IGBulg* I² 303.

9. *ILBulg* 306; *IScM* V 193; Montana 113; *IScM* II 363.

10. C.C. MIEROW, "Hoc Monumentum Heredem Non Sequitur — an Interpretation", *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* 65 (1934), p. 163–177 crede che la

di condividere l'interpretazione di Garcia Valdecasas¹¹, il quale sostiene che il sepolcro venga trattato per sottinteso come *sepulchrum hereditarium* e quindi lo *ius sepulchri* venga automaticamente trasferito all'erede come parte dell'insieme dei diritti e doveri ereditabili¹². Se il fondatore, tuttavia, vuole riservare il diritto alla sepoltura per determinate persone, ricorre alla formula *HMHNS* per svincolare lo *ius sepulchri* dall'insieme di diritti e doveri che verranno ereditati.

L'iscrizione più antica della Moesia Inferior che contiene la formula *HMHNS*¹³ presenta il caso di un cittadino romano di origine locale il quale, in qualità di fondatore del sepolcro, usa la formula *HMHNS* per rendere lo *ius sepulchri* non ereditabile. Accanto a ciò, egli indica espressamente le persone aventi diritto di esservi sepolte, sé stesso e la moglie, facendo rientrare il sepolcro nella categoria dei *sepulchra personalia*¹⁴.

È probabile che anche la tomba menzionata nell'epigrafe lacunosa di Montana sia da attribuire alla stessa categoria¹⁵. Il dativo dell'aggettivo *pien/tissimo* (rr. 12–13) indica che il defunto sia un uomo. L'uso comune del termine per indicare i rapporti tra coniugi, inoltre, sembra suggerire che la tomba sia stata fondata dalla moglie. A causa delle lacune gravi, tuttavia, è impossibile stabilire se la tomba sia destinata solo al defunto marito, rientrando tra i *sepulchra individualia*, o anche ad altre persone, facendo parte dei *sepulchra personalia*. Non sembra probabile, invece, che si abbia un *sepulchrum familiare*, in quanto lo spazio danneggiato non

formula serve a privare del tutto gli eredi del diritto di essere sepolti nella tomba e quindi trasforma il sepolcro in *individuale* o *personale*. Questa tesi, tuttavia, viene smentita da alcune iscrizioni in cui la formula in questione coesiste con altre formule del tipo “[...] *fecit sibi et suis libertis libertabusque eorum*”, le quali identificano il sepolcro come *familiare*.

11. A. GARCÍA VALDECASAS, “La fórmula H.M.H.N.S. en las fuentes epigráficas romanas (contribución a la historia de los sepulchros familiares y hereditarios en el Derecho Romano)”, *Anuario de Historia del Derecho Español* 5 (1928), p. 5–82. Cf. S. ORLANDI, “*Heredes, alieni, ingrati, ceteri*. Ammissioni ed esclusioni”, in S. PANCIERA (ed.), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali; le Leges Libitinarie campane; Iura sepulchrorum. Vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell’XI Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie*, Roma, 2004, p. 361.
12. Cf. anche D.11.7.6. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: “[...] *vel quod pater familias iure hereditario adquisiit. Sed in utroque heredibus quidem ceterisque successoribus qualescumque fuerint licet sepeliri et mortuum inferre, etiamsi ex minima parte heredes ex testamento vel ab intestato sint, licet non consentiant alii. Liberis autem cuiuscumque sexus vel gradus etiam filiis familiae et emancipatis idem ius concessum est, sive extiterint heredes sive sese abstineant. Exhereditatis autem, nisi specialiter testator iusto odio commotus eos vetuerit, humanitatis gratia tantum sepeliri, non etiam alios praeter suam posteritatem inferre licet.*”
13. *ILBulg* 306, Novae, II s. d.C. [-----] / [---] C(ai) / f(iilius) Papiria Se/verus Oesc(i) / vet(eranus) leg(ionis) I Ita(licae) / et Marciae Marcellae / coniugi f(ecit) / h(oc) m(onumentum) p(ositum) in f(ronte) p(edes) LXXX / in agr(o) p(edes) LXXX h(eredem) / n(on) s(equitur).
14. Sulle varie tipologie di sepolcri, cf. *infra*.
15. Montana 113, II–III s. d.C. D(is) M(anibus) / [---]co / [---]te / [---]n / [---]ni / [---]s / [-----] / [-----] / con(iugi) [---]n / Ae(lia?) [---]e / [---]s / [---]s pien/tissimo fe(cit). / H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) / s(equitur).

sembra sufficiente per integrarvi i nomi di terze persone o formule del tipo *sibi et suis*, che si riferiscono ai discendenti del defunto.

La terza iscrizione¹⁶ presenta il caso di un *sepulchrum individuale*, il cui fondatore è cittadino romano che ha indicato come eredi due dei suoi liberti. Ricorrendo alla formula HMHNS, tuttavia, egli esclude lo *ius sepulchri* dall'insieme dei diritti e doveri che vengono trasferiti ai liberti.

Maggiore attenzione merita la quarta epigrafe¹⁷. Essa è redatta in lingua greca e la formula HMHNS appare nella forma [τ]αύτην τὴν πύαλον κληρουνόμος οὐ μ[εθέξει αὐτῆς]. Vista la popolarità della formula HMHNS, non sorprende il fatto che essa venga tradotta in lingua greca. Tuttavia, quasi sempre nelle province grecofone la corrispondente greca è τὸ μνημεῖον κληρόνομος οὐκ ἀκολουθήσει¹⁸. Tale traduzione alla lettera riproduce fedelmente la forma della frase latina, senza cercare di chiarirne ulteriormente il significato. Il verbo ἀκολουθῶ, infatti, è la corrispondente greca diretta di *sequor* e non sembra essere legato all'ambito del diritto ereditario.

La variante attestata nella Moesia Inferior, invece, è un *hapax*¹⁹, in cui l'accento cade soprattutto sul contenuto della formula e la sua interpretazione, e non sulla sua riproduzione fedele. La scelta del verbo μετέχω²⁰, infatti, rimanda alla partecipazione degli eredi all'insieme di diritti e doveri ereditabili e dunque la frase οὐ μ[εθέξει αὐτῆς] servirebbe appunto a impedire che l'erede sia partecipe anche dei diritti sulla tomba. In questo senso la frase οὐ μ[εθέξει αὐτῆς] qui esaminata potrebbe essere considerata vicina al testo del Digesto, ove viene postulato il diritto

-
16. *IScM* V 193, Troesmis, III s. d.C. *Dis Man<i>bus / T(itus) Rascanius / Fortunatus / Pollia Faventia / medicus an(norum) L, h(ic) s(itus) e(st); / cui mon<u>mentum / Rascania Phoebe et / T(itus) Rascanius Eutychu(s) / heredes f(aciendum) c(uraverunt). H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur).*
 17. *IScM* II 363, Tomis, metà III s. d.C. [A]ννίω Σουπέρω ζήσαντι κζ υ[ιῶ - - - σημ]/[α]ιαφόρου λεγ(εῶνος) ιγ διδύμης κατεσκεύασ[εν - - -]/ [τ]αύτην τὴν πύαλον· κληρουνόμος οὐ μ[εθέξει αὐτῆς· ἐὰν δέ τις τολμή]/[ση] εἰς αὐτὴν ἔτερόν τινα καταθέσθαι, δώσει [- - - τῆ]/ πόλει.
 18. T. RITTI, “Iura sepulchrorum a Hierapolis di Frigia nel quadro dell’epigrafia sepolcrale microasiatica. Iscrizioni edite e inedite”, in S. PANCIERA (ed.), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali; le Leges Libitinarie campane; Iura sepulchrorum. Vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell’XI Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie*, Roma, 2004, p. 506. Cf. Smyrna 643, Ephesos 2330; Ephesos 2344; Ephesos 2385; Ephesos 2583; Ephesos 2669; Ephesos 2740; Ephesos 2762; *CIG* 3870; *SEG* XIX, 808.
 19. Un possibile parallelo si potrebbe riscontrare in PPUAES IIIA 2, 23 [τὸ μνημεῖον ἐποίησα ὁ δεῖνα ἐμαυτῶ καὶ τ]οῖς υἰοῖς· ἡ δὲ ἐμὴ κληρονόμ/[ος οὐκ μεθέξει τούτου τοῦ μ]νημείου· ἐὰν δέ τις ἀλλό<τ>ριος/ [νεκρὸς ἐνταφῆ, ὁ ἐνθάψας τῶ δήμῳ δώσει], ove però la traduzione greca di HMHNS è fortemente integrata.
 20. L’integrazione è di Tocilescu ed è presente già nella prima edizione del testo (G. TOCILESCU, “Neue Inschriften aus der Dobrudscha und Rumänien”, *AEM* 8 [1884], p. 24, nr. 63). Gli editori successivi accettano l’integrazione, benché non siano noti paralleli (*IGRRP* I p. 209, nr. 624; M. DANOV, *Die griechische Inschriften aus Tomis und Kallatis — Sammlung und Beiträge*, Wien, 1932, p. 97–98; I. STOIAN, *Tomitana: contribuții epigrafice la istoria cetății Tomis*, Bucarest, 1962, p. 128–129, nr. 29; *IScM* II 363).

di *ius sepulchri* per tutti gli eredi, salvo nei casi in cui ciò contraddice alla volontà esplicita del fondatore: *Sed in utroque heredibus quidem ceterisque successoribus qualescumque fuerint licet sepeliri et mortuum inferre, etiamsi ex minima parte heredes ex testamento vel ab intestato sint*²¹.

Un'altra formula volta a limitare l'accesso di determinate persone al sepolcro è presente in un'epigrafe molto lacunosa di Chomakovtzi, presso l'antica Pompeanopolis²². Essa sembra appartenere alla categoria delle *exceptiones*²³, divieti di sepoltura diretti solitamente contro persone concrete, i cui nomi vengono indicati espressamente dal fondatore della tomba attraverso una formula composta di *excepto* e un nome proprio²⁴, alla quale talvolta vengono aggiunte le ragioni precise per le quali la presenza del personaggio nella tomba non è voluta²⁵. Il testo mesiacico, tuttavia, recita "*hoc monum(entum)/ab her(ede) excipitur*". In questo caso la formula esclusiva del tipo *exceptiones*, non menzionando un nome preciso, non serve a precludere l'accesso al sepolcro a determinate persone, ma più generalmente a impedire l'ereditabilità sottintesa della tomba. Si osserva dunque un *hapax*, il quale riproduce a livello formale la tipologia delle *exceptiones* personalizzate, ma il cui contenuto funzionale si avvicina piuttosto alle iscrizioni del tipo HMHNS. Riassumendo, il primo gruppo di epigrafi porta alle osservazioni seguenti:

- Le formule nelle cinque iscrizioni esaminate esprimono la preoccupazione del fondatore del sepolcro riguardo la trasmissibilità dello *ius sepulchri* e la volontà di impedire l'accesso alla tomba a persone non volute.
- La presenza di una traduzione greca di HMHNS non attestata altrove potrebbe indicare un uso cosciente e non meccanico della formula. Pare che i personaggi locali che hanno redatto il testo dell'iscrizione, siano essi gli stessi fondatori della tomba o consulenti giuridici appositi, si sentano sicuri della propria conoscenza della prassi giuridica romana in ambito degli *iura sepulchrorum* al punto da trasferirla nel proprio contesto culturale e anche linguistico.
- L'*hapax ab herede excipitur* potrebbe essere frutto della stessa tendenza all'innovazione, diffusa in ambito locale, anche essa legata alla conoscenza del diritto romano o, più precisamente, alla convinzione che lo si conosca abbastanza bene da permettersi di introdurre variazioni nel formulario tradizionale.

21. D.11.7.6. Ulpianus libro 25 *ad edictum*. Riguardo alla volontà del fondatore e la sua violazione cf. anche D.47.12.3.3. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: *Si quis in hereditarium sepulchrum inferat, quamvis heres, tamen potest sepulchri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris intulit*.

22. *ILBulg* 174.

23. Sulla tipologia delle *exceptiones* e sul materiale epigrafico di Roma cf. ORLANDI, *l.c.* (n. 11), p. 375–384.

24. *CIL* VI 13732: [...] *excepta Secundina liberta*; *CIL* VI 14672: [...] *excepto M. Antonio Athenione*.

25. *AE* 1979, 94: [...] *excepto Hilario liberto / meo abominando*; *CIL* VI 11027: [...] *excepto Hermete lib(erto) quem veto / propter delicta sua aditum ambitum ne / ullum accessum habeat in hoc monumento*.

4. *Si quis contra legem sepulchri fecerit*²⁶. Divieti e sanzioni

Un secondo gruppo di iscrizioni mesiache, più numeroso, consiste di 17 epigrafi (4 latine²⁷ e 13 greche²⁸), le quali, dal punto di vista formale, riproducono un modello fisso, composto dal divieto di intraprendere determinate azioni nei confronti del sepolcro e dalla sanzione corrispondente, in caso le disposizioni fossero violate. I divieti possono avere diversi gradi di concretezza e anche destinatari diversi²⁹.

Il primo tipo di divieti concerne la violazione, l'apertura, la demolizione, ecc. della tomba e anche la violazione, la rimozione e i vari atti illeciti con il cadavere, con il monumento o con il corredo funebre. Oggetto del divieto è, insomma, la *violatio sepulchri* materiale, definita in dettagli nel Digesto³⁰ e punibile attraverso l'*actio sepulchri violati*. Nella Moesia Inferior le epigrafi che contengono divieti di questo tipo sono piuttosto rare³¹.

La prima³² usa la formula generica *si quis violaverit* allo scopo di prevenire tutti i tipi possibili di atti illeciti diretti contro la tomba. Il vietare un atto già proibito dalla legge potrebbe sembrare alquanto superfluo. È possibile osservare, tuttavia, che l'epigrafe invoca sui trasgressori l'ira divina. L'obiettivo del documento in questione potrebbe essere dunque di aggiungere alla pena comportata dall'*actio sepulchri violati* anche una sanzione rimandante alla sfera religiosa. Al problema delle sanzioni, però, si tornerà più avanti.

La seconda iscrizione³³ contiene un divieto molto più concreto, quello di κινεῖν, cioè di spostare determinati elementi mobili del sepolcro. Il testo non precisa quale sia l'oggetto del divieto; è possibile che si tratti dell'iscrizione sepolcrale, le cui dimensioni di ca. 46 × 23 × 14 cm. la rendono facile da spostare³⁴. Non è da escludere, invece, che si abbia in mente il corpo del defunto o dei defunti, in quanto

26. Si riprende il titolo del lavoro di G.L. GREGORI, "Si quis contra legem sepulchri fecerit. Violazioni e pene pecuniarie", in S. PANCIERA (ed.), *Libitina e dintorni. Libitina e i luci sepolcrali; le Leges Libitinarie campane; Iura sepulchrorum. Vecchie e nuove iscrizioni. Atti dell'XI Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie*, Roma, 2004, p. 391–404.

27. *IScM* II 217, *IScM* II 305, *ILNovae* 65, *CIL* III 12473.

28. *IScM* II 199, *IScM* II 205, *IScM* II 237, *IScM* II 251, *IScM* II 298, *IScM* II 325, *IScM* II 363, *IGBulg* I² 134, *IGBulg* I² 214, *IGBulg* I² 216, *IGBulg* I² 218, *IGBulg* I² 303, *IGBulg* II 687.

29. Per i divieti in Asia Minore cf. K. HARTER-UIBOPUU, "Tote soll man ruhen lassen... Verbote und Strafen zur Sicherung von Gräbern am Beispiel der Inschriften von Ephesos", in J. FISCHER (ed.), *Der Beitrag Kleinasien zur Kultur- und Geistesgeschichte der griechisch-römischen Antike*, Wien, 2014, p. 157–180.

30. D.47.12.1–11 (*De sepulchro violato*).

31. La stessa situazione si può osservare anche in Asia Minore: K. HARTER-UIBOPUU – V. SCHEIBELREITER, "Sepulkralmulten im griechisch-römischen Kleinasien", *Forum Archaeologiae* 57, 2010, p. 1–7 (<https://homepage.univie.ac.at/elisabeth.trinkl/forum/forum1210/57strafe.htm>, consultato il 15 agosto 2015).

32. *ILNovae* 65, Novae, I–II s. d.C. [*Si quis monumentum] hoc vio[laverit]*.

33. *IGBulg* I² 134, Odessos, età romana [ὁ]ς ἄν κε/[νήση...].

34. Per esempio *AE* 1969/70, 157 *si quis eum / titulum emoverit dait fisco / sestertia L m(ilia)*.

la preoccupazione per l'estromissione delle ossa del fondatore del sepolcro è attestata bene sia dai giuristi romani³⁵ che dalla prassi epigrafica³⁶. Per ora la questione rimane aperta.

Alla categoria delle iscrizioni che proibiscono vari tipi di *violatio sepulchri* si potrebbe aggiungere, pur con alcune incertezze, anche un'epigrafe di Tropaeum Traiani³⁷. Essa definisce la tomba come *sepulchrum individuale* e vieta l'apertura del sepolcro dopo la deposizione della defunta, alla quale esso è destinato³⁸. E' difficile stabilire, tuttavia, che cosa si intenda con il verbo *aperire*. Una prima possibilità è che esso si riferisca alla apertura della tomba allo scopo di desaccrarla o depredarla dagli eventuali oggetti preziosi. Alcuni studiosi³⁹ insistono, invece, che tale proibizione si ricollegli al divieto di sepoltura illegittima, in quanto l'apertura della tomba è necessaria per potervi seppellire un altro cadavere. In questa sede si preferisce di interpretare la genericità del divieto di *aperire* come una scelta cosciente, volta a prevenire qualsiasi tipo di disturbo della tomba e non solo la deposizione illecita⁴⁰.

In tutti i casi presentati il destinatario dei divieti non viene precisato, ma viene espresso attraverso un generico *si quis*/ὅς, che potrebbe riferirsi sia agli eredi del fondatore del sepolcro, sia agli estranei. Anche qui le opinioni degli studiosi divergono. Alcuni⁴¹ sostengono che la genericità dei divieti del tipo *si quis* sia solo apparente e le proibizioni riguardino solo i *familiares* e/o gli *heredes exteri*, in quanto "l'eventualità dell'intervento di una persona estranea alla famiglia o all'eredità era impensabile, almeno in epoche di normale convivenza". Tale interpretazione, tuttavia, sembra poco convincente. In primo luogo, il *si quis*/ὅς generico viene spesso abbinato al divieto altrettanto generico di *violare* il sepolcro⁴². Ora, pensando a una *violatio sepulchri*, è chiaro che si ha un mente una situazione che oltrepassa i limiti della normale convivenza e nella quale l'*actio sepulchri violati* può e deve essere diretta contro qualsiasi trasgressore, a prescindere dell'esistenza o meno di

35. D.47.12.3.4. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: *Non perpetuae sepulturae tradita corpora posse transferri edicto divi Severi continetur.*

36. Per esempio AE 1946, 141 *si quis / autem de hac memoria corpus / amovere aut vexare aliquando voluerit*; cf. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 524–525.

37. CIL III 12473, Tropaeum Traiani, fine III s. d.C.

38. CIL III 12473, Tropaeum Traiani, fine III s. d.C. *Iulia Valentina qu(a)e / vix(it) ann(os) XI dies LVIII / Iul(ius) Valentinus bis / Iiviral(is) munic(ipii) Trop(aei) / pater eius cum Iulia / Surilla avia eius / posuit. Ne qui pos(t) hoc / aperuerit dabet fis/co duo mil(ia) quin<g>entos.*

39. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 514–515. Con tale lettura concorda anche l'équipe del progetto "Grabrecht und Grabschutz im griechisch-römischen Kleinasien I. Mysien und die Troas, Ionien, Karien" dell'Institut für Kulturgeschichte der Antike dell'Österreichische Akademie der Wissenschaften, che ringrazio dei preziosi suggerimenti riguardo alla mia ricerca.

40. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 514 parla di un possibile uso assoluto di ἀνοίγνυμι, senza che venga specificato lo scopo dell'atto dell'apertura della tomba.

41. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 512.

42. AE 1946, 58; AE 1988, 380; AE 1993, 1255; AE 2008, 1668; CIL III, 2631; CIL III, 2632; CIL V, 8734; CIL VI, 9229 per citarne solo alcuni esempi.

legami familiari con i titolari dello *ius sepulchri*. Conviene tenere presente, inoltre, che il linguaggio giuridico di solito tende alla maggiore concretezza possibile ed è dunque poco probabile che un'informazione importante come, nel caso esaminato, il destinatario di un divieto, venga lasciata sottintendere casualmente. Sembra più convincente invece, che si tratti di una genericità apposita, volta a colpire ogni possibile contravventore⁴³.

Il secondo tipo di divieto serve a prevenire la sepoltura illecita o abusiva nel sepolcro e a riservare la tomba solo per i titolari dello *ius sepulchri*. Nella Moesia Inferior si osserva una netta prevalenza dei divieti di questo gruppo⁴⁴.

Nella maggior parte dei casi viene riprodotta una formula fissa, costruita nella forma di un periodo ipotetico, introdotto da un generico *si quis* / εἴ τις, seguito dal verbo τίθημι, o da suoi composti⁴⁵. Un'epigrafe di Tomis, invece, dimostra una tendenza all'innovazione. Essa recita: [*ne*]mo cont/[*ra legem in hoc sepul*]crum co/[*rpus inferat aut alien*]um vasum / [*ibi ponat*]⁴⁶. Si osserva in primo luogo il tentativo di rendere il divieto il più esauriente possibile, prevedendo ogni tipo di sepoltura a cui si potrebbe ricorrere, sia l'inumazione che l'incinerazione. Si nota, inoltre, che la frase *alienum vasum ponere* è un *hapax* sia per quanto riguarda l'uso di *vasum* per denotare l'urna di un defunto, sia per quanto riguarda la menzione esplicita delle ceneri di un defunto nel contesto di un divieto di *illatio in sepulchrum in quo ius non fuerit*⁴⁷.

Conviene ricordare brevemente quale sepoltura sia lecita e quale illecita. È ben nota la distinzione tra i *sepulchra familiaria* e *sepulchra hereditaria* che opera nel diritto romano⁴⁸. Anche se le opinioni riguardo l'estensione del diritto alla

43. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 512.

44. Riguardo alla sepoltura abusiva in altre parti dell'Impero cf. K. HARTER-UİBOPUU, K. WIEDERGUT, "Niemand anderer soll hier bestattet werden — Grabschutz im Keiserlichen Milet", in G. THÜR (ed.), *Tagungsakten des Symposiums "Grabrituale und Jenseitsvorstellungen"*, Wien, 2014, p. 147–172; GREGORI, *O.c.* (n. 26), p. 391–404; RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 513–516.

45. *IScM* II 199, Tomis, II s. d.C. [ὄς ἄν] / [ἄλλο]ν τιν' ἀντέθη νε[κρὸν]; *IScM* II 205, Tomis, II s. d.C. [ἐ]ὰν δὲ ἀνάξει [ἕτερον μετ'] / [ἐ]μὲ τεθῆναι; *IScM* II 298, Tomis, II–III s. d.C. ἐὰν δέ τις ἕτερος τολμήσῃ / τινὰ θεῖναι ἐν αὐτῷ; *IScM* II 325, Tomis, II–III s. d.C. ὄς ἄν μετὰ τὸ ἐμὲ [ἕτερον] / σῶμα θέλῃ θ[άψαι]; *IGBulg* I² 216 Odessos, II–III s. d.C. [μετὰ δὲ τὸ τα]φῆναι ἐμὲ τ[εθῆναι] / [ἕτερον τι π]τώμα μὴ ἐ[ξείναι]; *IGBulg* I² 218, Odessos, II–III s. d.C. εἴ τις ἐν τούτῳ τῷ ἡρώφῳ, ὅπου κείτε / ἢ προγεγραμμένη, θελήσῃ ἄλλον / ἕτερον θεῖναι; *IGBulg* I² 303, Odessos, II–III s. d.C. ὄς ἄν ἕτερ[ον] σῶμα καταθῆ[ι]; *IGBulg* II 687, Nicopolis ad Istrum, II s. d.C. εἴ τις εἰς τὸν / τόπον ἴδιν νεκρὸν θή[σῃ]; *IScM* II 363, Tomis, III s. d.C. ἐὰν δέ τις τολμή[σῃ] / [σῆ] εἰς αὐτὴν ἕτερόν τινα καταθέσθαι.

46. *IScM* II 305, Tomis, II–III s. d.C.

47. D.11.7.2.2 Ulpianus libro 25 *ad edictum: Praetor ait: «Sive homo mortuus ossave hominis mortui in locum purum alterius aut in id sepulchrum, in quo ius non fuerit, illata esse dicentur.» Qui hoc fecit, in factum actione tenetur et poena pecuniaria subicietur.*

48. D.11.7.5 Gaius libro 19 *ad edictum provinciale: Familiaria sepulchra dicuntur, quae quis sibi familiaeque suae constituit, hereditaria autem, quae quis sibi heredibusque suis constituit.* Cf. anche D.11.7.6 Ulpianus libro 25 *ad edictum: pr. Vel quod pater familias iure hereditario*

sepoltura attivo e passivo in questi due tipi divergono⁴⁹, si potrebbe osservare in linee generali che il *sepulchrum familiare* è riservato ai soli membri della famiglia, mentre il *sepulchrum hereditarium* può essere ereditato anche da persone estranee alla famiglia. Accanto a questi due tipi di sepolcri la prassi epigrafica rivela l'esistenza anche dei cosiddetti *sepulchra individualia* e *personalia*, i quali però non sono esplicitamente definiti nelle fonti giuridiche⁵⁰. Comunque, sembra possibile osservare che mentre il *sepulchrum individuale* è riservato a una sola persona, il *sepulchrum personale* ammette la sepoltura di più persone, specificate dal fondatore del sepolcro⁵¹. La scelta del tipo del sepolcro appartiene al fondatore, il quale è proprietario del terreno e titolare del *ius mortuum inferendi* e viene attuata precedentemente alla prima sepoltura e alla trasformazione della tomba in *res religiosa*⁵². Un passo di Ulpiano suggerisce che se il fondatore non indica chiaramente la sua volontà, il sepolcro viene concepito per sottinteso come un *sepulchrum hereditarium*⁵³. In breve, attribuendo il sepolcro a uno dei quattro tipi principali il fondatore determina quale sia la sepoltura lecita⁵⁴.

adquisiit. Sed in utroque heredibus quidem ceterisque successoribus qualescumque fuerint licet sepeliri et mortuum inferre, etiamsi ex minima parte heredes ex testamento vel ab intestato sint.

49. Cf. soprattutto F. DE VISSCHER, "Le conflit entre la succession testamentaire et le regime des tombeaux de famille", *RIDA* 1 (1954), p. 283–293; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, p. 93–97, M. KASER, "Zum Römische Grabrecht", *ZSS* 95 (1978), p. 82–89 e il contributo più recente di LAZZARINI, *o.c.* (n. 3).
50. È difficile definire il rapporto tra i *sepulchra individualia* e *personalia*, da una parte, e la distinzione tra i *sepulchra familiaria* e *hereditaria*. KASER, *l.c.* (n. 49), p. 52 considera i *sepulchra individualia* e *personalia* come appartenenti al tipo dei *sepulchra hereditaria*. GARCÍA VALDECASAS, *l.c.* (n. 11), p. 5–82, invece, crede che, insieme ai *sepulchra familiaria*, quelli *personalia* ed *individualia* rappresentino dei tipi formati appositamente per impedire l'ereditabilità della tomba. Tenendo presente la complessità della questione, in questa sede si preferisce di aderire alla tesi di Valdecasas.
51. GARCÍA VALDECASAS, *l.c.* (n. 11), p. 5–82.
52. Sull'importanza assoluta della volontà del fondatore del sepolcro, cf. D.47.12.3.3. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: *Si quis in hereditarium sepulchrum inferat, quamvis heres, tamen potest sepulchri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris intulit: licet enim cavere testatori, ne quis eo inferatur, ut rescripto imperatoris Antonini cavetur: servari enim voluntatem eius oportere. Ergo et si cavit, ut unus tantum heredum inferret, servabitur, ut solus inferat.*
53. D.11.7.6.pr. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: *Vel quod pater familias iure hereditario adquisiit. Sed in utroque heredibus quidem ceterisque successoribus qualescumque fuerint licet sepeliri et mortuum inferre, etiamsi ex minima parte heredes ex testamento vel ab intestato sint, licet non consentiant alii. Liberis autem cuiuscumque sexus vel gradus etiam filiis familiae et emancipatis idem ius concessum est, sive extiterint heredes sive sese absteineant. Exheredatis autem, nisi specialiter testator iusto odio commotus eos vetuerit, humanitatis gratia tantum sepeliri, non etiam alios praeter suam posteritatem inferre licet. Liberti autem nec sepeliri nec alios inferre poterunt, nisi heredes extiterint patrono, quamvis quidam inscripserint monumentum sibi libertisque suis fecisse: et ita Papinianus respondit et saepissime idem constitutum est.*
54. DE VISSCHER, *o.c.* (n. 49), p. 60.

In Moesia Inferior si conoscono almeno sei casi⁵⁵ di sepolcri individuali, destinati a una sola persona, nei quali illecita è la sepoltura di qualsiasi persona che non sia il primo e l'unico destinatario della tomba. Negli otto casi mesiaci di *sepulchra personalia*⁵⁶, invece, è illecita la deposizione di persone diverse da quelle espressamente indicate nelle rispettive epigrafi. Si conosce un solo caso certo di sepolcro familiare⁵⁷, riservato al fondatore e ai suoi discendenti (ἐαυ/τῶ καὶ τοῖς ἰδίοις); in esso sarebbe inammissibile la deposizione di persone, estranee alla *familia* del fondatore.

Rispetto alla definizione almeno in apparenza chiara della sepoltura lecita e illecita⁵⁸, l'identificazione dei destinatari del divieto di sepoltura non autorizzata sembra assai problematica. Il formulario tipico, sia in latino che in greco, prevede di nuovo la menzione del generico generico *si quis* / εἴ τις, Ritti⁵⁹, tuttavia, sostiene che la deposizione di un morto nel sepolcro altrui sia poco probabile e dunque la proibizione della sepoltura illecita sia destinata, per sottinteso, solo ai membri della famiglia del fondatore e/o agli eredi estranei i quali potrebbero intraprendere azioni, altrimenti lecite, ma rese illecite dalla volontà del fondatore⁶⁰. In questo senso il divieto di sepoltura non autorizzata sarebbe da collegare con la limitazione totale o parziale dei diritti degli eredi del fondatore e si potrebbe interpretare come un doppiopone funzionale della formula *HMHNS*. Nella stessa direzione viene interpretato il noto passo del Digesto⁶¹, in cui viene considerata la possibilità che il fondatore del sepolcro limiti lo *ius mortuum inferendi* di uno o più dei suoi eredi o che ne privi del tutto gli eredi tranne uno solo⁶². In tal caso la violazione della

-
55. *CIL* III 12473, Tropaeum Traiani, fine III s. d.C.; *IScM* II 205, Tomis, II s. d.C.; *IScM* II 305, Tomis, II–III s. d.C.; *IGBulg* I² 134 Odessos, II s. d.C.; *IGBulg* I² 216 Odessos, età imperiale; *IGBulg* I² 218 Odessos, età imperiale.
56. *IScM* II 199, Tomis, II s. d.C.; *IScM* II 237 Tomis, II s. d.C.; *IScM* II 325 Tomis, età imperiale; *IScM* II 363 Tomis, fine III s. d.C.; *IGBulg* II 687 Nicopolis ad Istrum, III s. d.C.; *ILBulg* 306, Novae, II s. d.C.; *IScM* V 193, Troesmis, III s. d.C.; Montana 113, II–III s. d.C.
57. *IScM* II 298, Tomis, II–III s. d.C.
58. Cf. n. 48.
59. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 512.
60. Cf. LAZZARINI, *o.c.* (n. 3), p. 31: “(...) come la sepoltura fosse azione giuridicamente neutra e potesse essere lecita o meno in funzione del soggetto dal quale veniva compiuta: la violazione sepolcrale non dipende certo dall'evento 'sepoltura' in sé, ma dal particolare rapporto intercorrente tra l'agente, i titolari del sepolcro ed il depesto”.
61. D.47.12.3.3. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: *Si quis in hereditarium sepulchrum inferat, quamvis heres, tamen potest sepulchri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris intulit: licet enim cavere testatori, ne quis eo inferatur, ut rescripto imperatoris Antonini cavetur: servari enim voluntatem eius oportere. Ergo et si cavit, ut unus tantum heredum inferret, servabitur, ut solus inferat.* Cf. F. DE VISSCHER, “Les peines sepolcrales”, in M. GERWIG – A. SIMONIUS – K. SPIRO – Th. SÜSS – E. WOLFF (eds.) *Festschrift für H. Lewald*. Basel, 1953, p. 179–180; KASER, *l.c.* (n. 49), p. 53–55; LAZZARINI, *o.c.* (n. 3), p. 30–31.
62. D.47.12.3.3. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: *Ergo et si cavit, ut unus tantum heredum inferret, servabitur, ut solus inferat.*

volontà del fondatore e l'introduzione da parte dell'erede di un morto nella tomba sarà oggetto dell'*actio violati sepulchri*. Tuttavia, la costruzione del passo, redatta con la proposizione subordinata concessiva *quamvis heres*, sembrerebbe piuttosto suggerire che l'ipotesi in cui un erede seppellisca qualcuno pur non avendone il diritto, venga vista come un caso particolare all'interno dell'ipotesi più ampia di deposizione abusiva compiuta da una persona qualsiasi.

Un altro passo di Ulpiano⁶³, tratto sempre dal commento all'editto pretorio, considera di nuovo l'eventualità della sepoltura illecita, attenendosi però all'ipotesi generica che l'atto possa essere compiuto da una persona qualsiasi (*qui hoc fecerit*) che non sia titolare di *ius mortui inferendi*. Anche il testo di Paolo sulla *violatio sepulchri*⁶⁴ pare avere un significato generico, in quanto postula che l'*actio violati sepulchri* potrebbe essere data contro chiunque avesse commesso una sepoltura illecita; si noti soprattutto come il violatore venga denotato con un *qui* generico, il quale servirebbe a indicare di nuovo qualsiasi persona avesse compiuto la sepoltura, a prescindere se si tratti di un membro della famiglia o meno. Partendo da questo passo, infatti. Lazzarini⁶⁵ definisce la sepoltura illecita come "ogni deposizione compiuta in assenza del relativo *ius mortui inferendi*".

Pare probabile, dunque, che la genericità delle osservazioni di Ulpiano e Paolo⁶⁶, specie se contrapposta alla proposizione concessiva dell'altro passo di Ulpiano⁶⁷, comporti l'intenzione cosciente di non circoscrivere l'*actio violati sepulchri* ai soli eredi, e dunque non escluda la possibilità che un morto venga introdotto nella tomba da un estraneo, per quanto tal caso possa sembrare poco comune. Sembra inoltre che la scelta del *si quis* / εἴ τις generico, riferibile sia all'erede che agli estranei e attestata largamente dalle fonti epigrafici, sia appositamente mirata a comprendere tutte le possibili contravvenzioni. In questo senso si potrebbe osservare che la differenza funzionale tra la formula *HMHNS*, diretta solo agli eredi, e le formule del tipo *si quis* / εἴ τις, starebbe nella portata del divieto.

Come è stato menzionato anche sopra, nelle iscrizioni della Moesia Inferior, note finora, i divieti esaminati sopra sono sempre accompagnati dalla menzione delle sanzioni da infliggere ai violatori.

63. D.11.7.2.2 Ulpianus libro 25 *ad edictum*: Praetor ait: «Sive homo mortuus ossave hominis mortui in locum purum alterius aut in id sepulchrum, in quo ius non fuerit, illata esse dicentur.» Qui hoc fecit, in factum actione tenetur et poena pecuniaria subicietur.

64. Pauli Sent. 1.21.6. Qui sepulchrum alienum effregerit vel aperuerit eoque mortuum suum alienumve intulerit, sepulchrum violasse videtur.

65. LAZZARINI, o.c. (n. 3), p. 31.

66. D.11.7.2.2 Ulpianus libro 25 *ad edictum*; Pauli Sent. 1.21.6.

67. D.47.12.3.3. Ulpianus libro 25 *ad edictum*: Si quis in hereditarium sepulchrum inferat, quamvis heres, tamen potest sepulchri violati teneri, si forte contra voluntatem testatoris intulit (...)

In un solo caso di Novae⁶⁸ le sanzioni rimandano alla sfera religiosa, invocando l'ira degli dei e di un *Genius* non identificabile⁶⁹. C'è una netta preferenza, invece per le sanzioni pecuniarie⁷⁰. In questa sede sarebbe impossibile soffermarsi sul problema controverso delle basi giuridiche di queste multe e del rapporto tra esse e l'*actio violati sepulchri*⁷¹. Basterà precisare brevemente che qui viene condiziona l'ipotesi che le multe sepolcrali siano legate a una specie di *lex suae rei dicta*⁷², determinata in ogni caso concreto dal fondatore del sepolcro in relazione ai suoi diritti assoluti sulla *res* in questione⁷³ e intesa a regolare sia le condizioni sotto le quali certi personaggi possono essere seppelliti, sia, appunto, le multe sepolcrali.

Il problema dell'ammontare delle multe è assai interessante. Nella Moesia Inferior in età romana le somme variano tra 1000 e 5000 sesterzi⁷⁴. Un'iscrizione di Tomis prevede una multa di 5000 sesterzi alla quale andrebbe aggiunta anche una seconda somma la cui entità è caduta in lacuna⁷⁵. L'ammontare delle multe di Moesia Inferior è comparabile ai casi attestati in altre regioni provinciali, soprattutto in Asia Minore⁷⁶, ove predominano le multe di circa 1000–2000 sesterzi, ma le somme più alte tra 3000 e 5000 sesterzi sono ugualmente bene attestate. Il confronto tra le multe di Moesia Inferior e quelle attestate a Roma nello stesso periodo⁷⁷, tuttavia, indica una differenza piuttosto grande. A Roma sono comuni somme più alte come 50 000 sesterzi⁷⁸, mentre si arriva anche a multe di 100 000⁷⁹,

68. *ILNovae* 65, Novae, I–II s. d.C.

69. Per una rassegna delle maledizioni sepolcrali in ambito balcanico cf. L. RADULOVA – R. SASSU, “Funerary Imprecations in the Balcan Provinces”, *AJIS* 4, 1 (2015), p. 469–478.

70. Sulle multe sepolcrali cf. gli studi di P. HUSCHKE, *Die Multa und das Sacramentum in ihren verschiedene Anwendungen*, Leipzig, 1874; J. MERKEL, “Über die sogenannten Sepulkralmulten”, in *Festgabe der Göttinger Juristen-Fakultät für Rudolf von Jhering zum fünfzigjährigen Doktor-Jubiläum am 6. August 1892*, Leipzig, 1892, p. 79–134; Ch. LECRIVAIN, “Multa”, in C.V. DAREMBERG – E. SAGLIO (eds), *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, d'après les textes et les monuments*, III, 2, Paris, 1900, p. 2014–2020; G. GIORGI, *Le multe sepolcrali nel diritto romano*, Bologna, 1910; E. ALBERTARIO, “A proposito di un nuovo studio sulle multe sepolcrali”, *ZSS* 32 (1911), p. 386–390; DE VISSCHER, *l.c.* (n. 61), p. 175–183; DE VISSCHER, *o.c.* (n. 49), p. 103–127, 139–158. Sulle multe sepolcrali in Asia Minore cf. gli studi recenti di HARTER-UIBOPUU – SCHEIBELREITER, *l.c.* (n. 22), 1–7; HARTER-UIBOPUU, *l.c.* (n. 29), 157–180.

71. Per un'utilissima sintesi delle varie ipotesi cf. LAZZARINI, *o.c.* (n. 3), p. 5–6.

72. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 539; GREGORI, *l.c.* (n. 26), p. 391.

73. Prima della trasformazione del *monumentum* in *sepulchrum* e quindi in *res religiosa*.

74. *CIL* III 12473; *IGBulg* I² 214; *IGBulg* I² 218; *IGBulg* II 687; *IScM* II 298.

75. *IScM* II 217.

76. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 546; HARTER-UIBOPUU, *l.c.* (n. 29), 157–180.

77. GREGORI, *l.c.* (n. 26), p. 401–404.

78. *Ibid.*, *passim*.

79. *Ibid.*, F5, 11, 26, 35, 38, 60, 61, 101, 102, 123, 124, 134.

250 000⁸⁰ e 350 000⁸¹ sesterzi. La somma più grande attestata finora è di 1 200 000 sesterzi⁸². Tali differenze enormi fanno sorgere di nuovo, da un canto, la domanda spinosa dello standard di vita a Roma e nelle piccole città della Moesia Inferior e l'Asia Minore, e, da un altro, la questione se tali multe venissero effettivamente riscosse o avessero piuttosto funzione preventiva.

I destinatari delle multe sepolcrali sono generalmente le istituzioni che potrebbero beneficiare dalla loro riscossa e quindi sarebbero più responsabili nel vigilare sulla tomba e nel punire gli abusi. Le istituzioni che diventano più spesso destinatari delle multe di *violatio sepulchri* sono il fisco imperiale, l'erario dei pontefici o delle divinità locali, il tesoro della città, il consiglio cittadino, ecc. Spesso i destinatari della multa sono più di uno, secondo un procedimento logico che vede nel moltiplicare gli interessati della riscossa della multa un modo per assicurare che il violatore sia perseguito e l'integrità della tomba sia tutelata o per lo meno riripistinata. Nonostante la mancanza di prove certe, Ritti⁸³ ipotizza che alla fondazione del sepolcro il titolare della tomba, su propria iniziativa, avvisi l'istituzione delle sue intenzioni e concordi con essa l'ammontare della multa ed altre condizioni supplementari. Probabilmente i dettagli riguardo alla fondazione del sepolcro, alle ammissioni, alle esclusioni e alle multe vengono redatti per iscritto. Gli studi sulle epigrafi funerarie dell'Asia Minore⁸⁴, infatti, dimostrano l'esistenza della prassi di depositare una copia delle disposizioni riguardo all'uso del sepolcro, contenute nell'iscrizione, presso gli archivi pubblici, come si fa anche con gli atti di compravendita o donazione. Va notato, tuttavia, che si tratta di una copia, mentre il testo iscritto sull'epigrafe viene considerato l'originale⁸⁵.

Le iscrizioni della Moesia Inferior attestano come beneficiari delle multe sepolcrali solo due istituzioni — il fisco imperiale e il tesoro della città. In tre iscrizioni⁸⁶ si tratta del fisco imperiale, mentre in quattro⁸⁷ la somma andrebbe devoluta nel tesoro della città. In sei casi⁸⁸ le multe sono destinate a entrambe le istituzioni. A volte le somme previste per i due beneficiari sono uguali, come per esempio in due epigrafi di Odessos⁸⁹ e di Nicopolis ad Istrum⁹⁰. È possibile tuttavia che ci sia

80. Ibid., F125.

81. Ibid., F44.

82. *CIL* V 121, 4057.

83. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 542–543.

84. HARTER-UIBOPUU – WIEDERGUT, *l.cit.* (n. 42) p. 160–164; RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 558.

85. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 558 nota che il termine più comune per denotare il documento depositato è ἀντίγραφον. Cf. *LSJ* 1996: 154 s.v. ἀντίγραφος.

86. *IScM* II 199, *IScM* II 205; *IGBulg* I 134; Mihailov propone di integrare il fisco imperiale come beneficiario della multa anche in *IGBulg* I² 303.

87. *IScM* II 237, 251, 363; *IGBulg* I 216.

88. *IScM* II 217, *IScM* II 298, *IScM* II 305; *IGBulg* I² 214, 218; *IGBulg* II 687.

89. *IScM* II 298.

90. *IGBulg* II 687.

una disproporzione, come in un caso di Tomis⁹¹, ove il fisco imperiale riceverebbe 1500 sesterzi, mentre il tesoro cittadino solo un terzo di questa somma — 500. Tale osservazioni coincidono con quanto è attestato a Roma e in Asia Minore, ove la pratica dominante è di versare uguali parti della multa a tutti i destinatari⁹². Nei casi di disproporzione, comunque, sembra che di solito l'importo maggiore sia destinato al fisco imperiale, probabilmente a causa della sua importanza maggiore rispetto a quella delle istituzioni locali⁹³. Tale osservazione è confermata anche dal fatto che quando vengono enumerati i beneficiari della multa, il fisco imperiale è menzionato sempre per primo⁹⁴.

In base a quanto è stato detto sopra, è possibile fare le seguenti osservazioni a proposito del secondo gruppo di iscrizioni appena esaminato.

- A prescindere dell'unità di forma, le epigrafi esaminate rimandano a due problemi ben diversi — la violazione materiale del sepolcro e la sepoltura illecita. La preoccupazione principale del fondatore del sepolcro riguarda l'introduzione nella tomba di persone estranee. Assai più raro è il timore dell'apertura della tomba e della sua desacrazione di qualsiasi tipo.
- La violazione della volontà del fondatore del sepolcro viene punita con sanzioni religiose o pecuniarie, con una netta prevalenza delle multe. La tutela delle sue disposizioni è affidata alle istituzioni imperiali o cittadine.

5. Alcune note sul contesto etnico e sociale

Allo scopo di studiare il meccanismo di penetrazione del diritto sepolcrale romano nella Moesia Inferior sarebbe di grande importanza l'analisi approfondita del contesto etnico e sociale, all'interno del quale si iscrivono le epigrafi pertinenti agli *iura sepulchrorum*. Purtroppo il pessimo stato di conservazione della maggior parte delle iscrizioni impedisce di trarre conclusioni complete, in quanto su un totale di 22 documenti solo 12 contengono elementi onomastici o biografici, anche essi spesso troppo lacunosi.

È possibile, tuttavia, individuare alcune tendenze. Per quanto riguarda lo *status civitatis*, va notato che tutti i personaggi coinvolti nelle epigrafi di *iura sepulchrorum*, tranne due⁹⁵, dimostrano elementi onomastici che suggeriscono la cittadinanza romana. Si osserva, inoltre, che nei casi in cui vengono menzionati più membri della stessa famiglia, tutti sono *cives*. Sembra dunque che sia possibile ipotizzare

91. *IScM* II 298.

92. GREGORI, *l.c.* (n. 26), p. 404; RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 546–547.

93. Sui motivi della preferenza per il *fiscus* come destinatario delle multe, cf. HARTER-UIBOPUU, *l.c.* (n. 29), 157–180.

94. RITTI, *l.c.* (n. 18), p. 547.

95. *IScM* II 251 Tomis, III s. d.C. [- - - φυ]λῆ Αἰγικ[ο]/[πέων - - -]; *IGBulg* I² 303 Odessos, età romana Ζωσιμ[- - -].

un legame tra l'interesse per il diritto sepolcrale romano e la romanizzazione degli abitanti della Moesia Inferior.

Riguardo all'*origo* il problema è ancora più difficile. Solo due personaggi la indicano espressamente — uno è trace di Oescus⁹⁶, l'altro è italico di Faventia⁹⁷. In altri casi si notano elementi onomastici greci o ellenizzati⁹⁸ che suggeriscono un'origine non romana. Nonostante sia impossibile precisare l'origine dei personaggi coinvolti, l'analisi del materiale epigrafico sembra dare l'impressione che almeno una parte di essi sono di romanizzazione relativamente recente.

L'analisi dello status sociale dei personaggi presenti nel dossier presenta un quadro molto interessante. È poco sorprendente il fatto che alcuni dei personaggi sono legati al mondo militare; si conoscono tre veterani⁹⁹ e due medici militari¹⁰⁰. Più attenzione merita, invece, la presenza di due magistrati cittadini, appartenenti alla classe dirigente¹⁰¹ — un *duumviralis* e un *eubosiarques*, cioè magistrato che si occupa dell'approvvigionamento di grano. Pare dunque che l'interesse per il diritto sepolcrale romano si concentri da un lato nel mondo militare, e dall'altro nell'élite dirigente delle grandi città.

Riassumendo, sulla base delle osservazioni fatte finora, sembra possibile proporre il seguente quadro della realizzazione degli *iura sepulchrorum* tra la popolazione greco-trace della Moesia Inferior:

- Il numero delle iscrizioni pertinenti a *iura sepulchrorum* in Moesia Inferior è piuttosto esiguo rispetto al totale delle epigrafi sepolcrali, il che suggerisce che il diritto sepolcrale romano sia estraneo alla cultura locale o almeno all'uso epigrafico della zona.
- L'interesse per il diritto sepolcrale si realizza nei ceti romanizzati, soprattutto nelle grandi città greco-traci. Ruoli centrali sembrano avere da un lato il mondo militare, in qualità di veicolo della civiltà romana al livello della classe

96. *ILBulg* 306, Novae, I–II s. d.C. [-----] / [---] C(ai) / f(i)lius Papiria Se/verus Oesc(i).

97. *IScM* V 193, Troesmis, II s. d.C. T(itus) Rascanius / Fortunatus / Pollia Faventia.

98. *IScM* V 193, Troesmis, II s. d.C. Rascania Phoebe et / T(itus) Rascanius Eutychu(s); *IScM* II 251, Tomis, II–III s. d.C. Διονύσι[ov]; *IScM* II 298, Tomis, II–III s. d.C. Ἀττιος Ὀνήσιμος; *IGBulg* I² 303, Odessos, età romana Ζωσιμ[- - -].

99. *IScM* II 199, Tomis, II s. d.C. Val(erius) Valens vet(eranus) [classis] Fl(aviae) Moesie; *IScM* II 363, Tomis, fine III s. d.C. [Α]ννίω Σουπέρω [σημ]/[α]ιαφόρου λεγ(εώνος) ιγ διδύμης; *IGBulg* I² 218, Odessos, età romana *Malius Secundus beneficiarius consularis*.

100. *IScM* V 193, Troesmis, II s. d.C. T(itus) Rascanius / Fortunatus / Pollia Faventia / medicus; *IGBulg* II 687 Nicopolis ad Istrum, età romana, Αὐρηλίω Σαβαστιανῶ ἱπποιατρῶ.

101. *CIL* III 12473, Tropaeum Traiani, fine III s. d.C. Iul(ius) Valentinus bis / Iiviral(is) munic(ipii) Trop(aei); *IScM* II 298, Tomis, II–III s. d.C. Ἀττιος Ὀνήσιμος εὐποσιάρχης. A proposito della carica di *eubosiarques* cf. J.H.M. STRUBBE, "The *sitionia* in the cities of Asia Minor under the Principate II", *EA* 13 (1989), p. 99–121; A. ZUIDERHOEK, "Feeding the Citizens. Municipal Grain Funds and Civic Benefactors in the Roman East", in R. ALSTON – O.M. VAN NIJF (eds.) *Feeding the Ancient Greek City*, Leuven, 2008, p. 159–180.

media e bassa, e dall'altro l'élite dirigente delle grandi città, messa a contatto con l'amministrazione provinciale romana.

- Dal punto di vista tematico, l'attenzione per la violazione materiale del sepolcro è piuttosto scarsa, mentre predomina chiaramente l'interesse per la sepoltura abusiva e la trasmissibilità dello *ius sepulchri*. Tale disproporzione coincide con quanto è attestato anche nelle altre zone che sono state oggetto di studio.
- L'analisi del formulario pertinente agli *iura sepulchrorum* indica tendenze alla variazione e all'innovazione, le quali suggeriscono che i personaggi locali che hanno redatto le formule giuridiche si sentano abbastanza a loro agio con il linguaggio e con la procedura giuridica da non limitarsi alla mera riproduzione delle formule esistenti; anzi, loro si permettono di introdurre variazioni delle formule comuni, mantenendo lo stile e il significato generale.

La Revue n'est pas responsable des manuscrits qui lui sont envoyés.
Les articles publiés n'engagent pas les opinions de la Rédaction.

© Presses Universitaires de Liège, septembre 2017

Éditeur responsable : Jean-François Gerkens

D/2017/12.839/23

ISSN : 0556-7939

ISBN : 978-2-87562-140-5

RIDA

63²⁰¹⁶

La *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, dont c'est ici la 3^e série, est née de la fusion des *Archives d'histoire du droit oriental* avec la 2^e série de la *Revue Internationale des Droits l'Antiquité*, fondées par Jacques Pirenne et Fernand De Visscher. Elle rassemble des contributions sur les différents droits de l'Antiquité (Rome, Grèce, Égypte, Babylone, Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, Allemand, Italien, Anglais et Espagnol. Elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions internationales de la Société Fernand De Visscher pour l'histoire des droits de l'antiquité (SIHDA). Les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à *peer reviewing*.

Sommaire

Droit des papyrus

L. THÜNGEN, *Neuedition von PL II/38 aus einem griechischen Index zu Papinians libri definitionum*

Droit chinois

G. MACCORMACK, *Physical Injury and Insult in Early Chinese Law with Comparative Annotations from Other Early Laws*

Droit romain

C. AMUNATEGUI, *Market and Ownership in Iron Age Latium*; M.V. BRAMANTE, *A proposito di D.12.1.3 (Pomp. 27 ad Sab.): per una interpretazione del concetto di bonitas*; R. HASSAN, *Bees, Slaves, Emperors, Tyrants: Metaphors of Constitutional Change in Rome Between the Republic and the Principate*; A.R. JUREWICZ, *Bürgerschaft eines Sklaven für seine Herrin? Bemerkungen zur fidepromissio servi in TP. 59 (=TPSulp. 58=TPN 48)*; C. LÁZARO GUILLAMON, *El silencio del demandado en el proceso civil: aproximación histórico-crítica al aforismo "quien calla, otorga"*; L. RADULOVA, *Iura sepulcrorum nella Moesia Inferior: la realizzazione di un fenomeno romano in un ambito greco-trace*; C. SARDINHA, *Rechtsvergleichendes zur Sicherungsübereignung in der antiken Vertragspraxis*; J. SPRUIT, *Aulus Gellius als Richter. Eine Betrachtung zu Gellius, Noctes Atticae XIV, 2*

Droit byzantin

M. PETRAK, *Nobile hoc Romani Imperii monumentum: Laudes imperiales in Byzantine Dalmatia*; *Droit romain aux temps modernes*; O. SACCHI, *La regula iuris e i casi perplexi di Leibniz: algoritmo di buona decisione o presidio di verità nel diritto?*; I. SOGUT, *Precautions against interventions creating environmental effects in Roman Law and its reflection of Turkish Law*

Chroniques

Procès-verbal du X^e prix Boulvert
J.-Fr. GERKENS, *La SIHDA à Paris*
Ouvrages reçus à la rédaction

PRESSES UNIVERSITAIRES DE LIÈGE

ISBN : 978-2-87562-140-5



9 782875 621405